

ADDENDUM AL DOCUMENTO “ACCESSO DI ABBONATI TELECOM ITALIA AI SERVIZI SU NUMERAZIONI NON GEOGRAFICHE DI ALTRO OPERATORE: REMUNERAZIONE PER IL SERVIZIO DI FATTURAZIONE CONTO TERZI” DEL 16 GIUGNO 2010

Il successivo paragrafo costituisce un'integrazione del capitolo 4.4 “Attività gestionali ed amministrative per la prevenzione frodi” e segue il paragrafo 4.4.6.

4.4.6-bis

Nell'ipotesi in cui Telecom Italia sia obbligata a versare all'Operatore somme a titolo di acconto rispetto a quanto fatturato alla clientela, a prescindere, provvisoriamente, dall'incasso delle somme medesime, sempre in conformità al comma 15 dell'art. 13 della delibera 179/10/CONS, a seguito della avvenuta presentazione da parte di Telecom Italia della denuncia alla competente Autorità Giudiziaria di traffico presuntivamente fraudolento, il suddetto importo a titolo di acconto non sarà versato da Telecom Italia all'Operatore; anche in tale ipotesi, infatti, l'obbligo contrattualmente previsto di versamento dell'acconto è sospeso per la durata di quattro mesi, con le identiche modalità di eventuale successivo versamento da parte di Telecom Italia di quanto incassato dalla clientela previste al precedente par. 4.4.6, rimanendo inteso che in tale ipotesi la data di decorrenza del periodo di quattro mesi sarà comunque quella nella quale Telecom Italia avrebbe dovuto procedere al versamento dell'acconto in favore dell'Operatore.

Nell'ipotesi in cui la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria sia stata presentata dopo il pagamento dell'acconto all'Operatore, Telecom Italia è legittimata a trattenere il relativo importo alla prima occasione utile, nel contesto dei rapporti periodici di dare/avere con l'Operatore; in tale ipotesi, il periodo di quattro mesi decorrerà dalla data nella quale detto trattenimento sarà stato materialmente eseguito da parte di Telecom Italia.

Resta quindi fermo che, decorso il termine di quattro mesi senza che la competente Autorità Giudiziaria abbia adottato misure cautelari, Telecom Italia applicherà nuovamente la normativa regolatoria e la disciplina dei contratti in essere, corrispondendo le somme dovute all'operatore a titolo di acconto, comprensive degli interessi maturati nel suddetto periodo di quattro mesi, ed effettuando i conguagli sulla base di quanto incassato dalla clientela.